

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/1981** (ECLI:IT:COST:1981:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **26/11/1981**

Deposito del **17/12/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16102**

Atti decisi:

N. 197

ORDINANZA 26 NOVEMBRE 1981

Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 30 dicembre 1981.

Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove

norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Russo Anna Maria ved. Iammarino, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.

Visto l'atto di costituzione di Russo Anna Maria ved. Iammarino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rizzacasa;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti del dipendente iscritti all'INADEL, aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, i genitori nullatenenti, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a carico dell'iscritto.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1981, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3 della legge n. 152 del 1968, appunto nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe del tribunale amministrativo regionale del Lazio, dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 110 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.